



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI



COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 14 APRILE 2016

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato:

COMUNICATO UFFICIALE N. 339/A pubblicato dalla F.I.G.C., inerente modifiche al Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 340/A pubblicato dalla F.I.G.C., relativo all'entrata in vigore delle modifiche al Codice di Giustizia Sportiva di cui al C.U. n. 339/A della stessa F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 63** pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: Scadenza del termine per l'iscrizione al 5 per mille 2016 -

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
PETRUZZA	GIUSEPPE	19.08.2000	POL CARAFFA	11.04.2016	25.10.2016
PETRUZZA	RAUL	22.09.2000	POL CARAFFA	11.04.2016	25.10.2016
LEVATO	ROBERTO	02.04.2001	USD REAL CATANZARO	08.04.2016	10.03.2017
PUCCIO	GIUSEPPE	03.04.2001	USD REAL CATANZARO	08.04.2016	03.02.2017

TEMPI DI ATTESA

Per come riportato sul C.U. n. 2 del 2 luglio 2015, si rammenta che il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito, in ossequio al disposto di cui al comma 3) dell'art. 54 del C.G.S., di **ridurre a 15 minuti il tempo di attesa** nelle ultime tre giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali.

Tale riduzione decade per le gare di Play-Off e Play-Out.

CAMPIONATO ECCELLENZA

Segreteria

DATE SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT

Nel rispetto della normativa relativa ai criteri di promozione al campionato superiore e retrocessione al campionato inferiore riportata nel C.U. n° 108 dell'11 febbraio 2016 e nelle rettifiche riportate nel C.U. n. 141 dell'11 aprile 2016, nonché a parziale modifica di quanto già pubblicato sul C.U. n. 21 del 7.9.2015, si riportano di seguito le date di svolgimento delle gare di Play-Off e Play-Out :

PLAY-OFF

1° turno domenica 24 aprile 2016 (gara unica sul campo della migliore classificata)
Finale domenica 1 maggio 2016 (gara unica sul campo della migliore classificata)

PLAY-OUT

1° turno domenica 1 maggio 2016 (gara unica sul campo della migliore classificata)

Eventuale spareggio tra le vincenti dei Play Out domenica 8 maggio 2016 (gara unica sul campo della migliore classificata)

CAMPIONATO PROMOZIONE

Segreteria

DATE SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT

Nel rispetto della normativa relativa ai criteri di promozione al campionato superiore e retrocessione al campionato inferiore riportata nel C.U. n° 108 dell'11 febbraio 2016 e nelle rettifiche riportate nel C.U. n. 141 dell'11 aprile 2016, nonché a parziale modifica di quanto già pubblicato sul C.U. n. 22 del 7.9.2015, si riportano di seguito le date di svolgimento delle gare di Play-Off e Play-Out :

Eventuali spareggi promozioni e/o retrocessioni dirette domenica 24 aprile 2016 (gara unica in campo neutro)

PLAY-OFF

1° turno domenica 1 maggio 2016 (gara unica sul campo della migliore classificata)

Finale domenica 8 maggio 2016 (gara unica sul campo della migliore classificata)

Eventuale spareggio tra le vincenti dei Play Off domenica 15 maggio 2016 (gara in campo neutro)

PLAY-OUT

1° turno domenica 1 maggio 2016 (gara unica sul campo della migliore classificata)

Eventuale spareggio tra le vincenti dei Play Out domenica 8 maggio 2016 (gara unica sul campo della migliore classificata)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

DATE SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT

Nel rispetto della normativa relativa ai criteri di promozione al campionato superiore e retrocessione al campionato inferiore riportata nel C.U. n° 108 dell' 11 febbraio 2016, nonché quanto già pubblicato sul C.U. n. 26 dell' 11 settembre 2015, si riportano di seguito le date di svolgimento delle gare di Play-Off e Play-Out :

Eventuali spareggi promozioni e/o retrocessioni dirette mercoledì 27 aprile 2016 (gara unica in campo neutro)

PLAY-OFF

1° turno domenica 1 maggio 2016 (gara unica sul campo della migliore classificata)

Finale domenica 8 maggio 2016 (gara unica sul campo della migliore classificata)

Eventuale spareggio tra le vincenti dei Play Off Gir. A-B-C-D domenica 15 maggio 2016 (gara in campo neutro)

PLAY-OUT

1° turno domenica 1 maggio 2016 (gara unica sul campo della migliore classificata)

Modifiche al programma gare

Gara NICOTERA = SAN GREGORIO del 17.04.2016 (ore 16.00)

La gara a margine, a seguito della sopraggiunta indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Limbadi, sito in Loc. Filicusa (max 100 spettatori - disposizione Comune di Limbadi).

Gara GIOIOSA JONICA = PRO PELLARO 1921 del 17.04.2016 (ore 16.00) - "da definire"

La gara a margine, riportata "da definire" sul C.U. n. 26 dell'11.09.2016 (calendario), a seguito della indisponibilità del proprio campo per concomitanza con incontro di categoria superiore, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà domenica 17 aprile 2016, ore 16.00, sul campo comunale di ROCCELLA JONICA, sito in Viale degli Ulivi.

Gara BOVALINESE = REAL del 17.04.2016 (ore 16.00)

La gara a margine, seguito quanto disposto dal Comune di Bovalino con nota prot. 4531 del 14.04.2016, si disputerà sul campo comunale "G Cartisano" di Bovalino autorizzando l'accesso al pubblico limitatamente all'area pedonale (200 posti). E' fatto divieto assoluto all'uso della tribuna.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"**Segreteria****DATE SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT**

Nel rispetto della normativa relativa ai criteri di promozione al campionato superiore e retrocessione al campionato inferiore riportata nel C.U.n°109 dell'11.2.2016, nonché quanto già pubblicato sul C.U.n.30 del 22.9.2015, si riportano di seguito le date di svolgimento delle gare Play-Off e Play-Out:

PLAY-OFF

1° turno Andata martedì 19 aprile 2016
 1° turno Ritorno sabato 23 aprile 2016
 Finale Andata sabato 30 aprile 2016
 Finale Ritorno sabato 7 maggio 2016

PLAY-OUT

Andata sabato 23 aprile 2016
 Ritorno sabato 30 aprile 2016

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"**Segreteria****DATE SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT**

Nel rispetto della normativa relativa ai criteri di promozione al campionato superiore e retrocessione al campionato inferiore riportata nel C.U.n°109 dell'11.2.2016, nonché quanto già pubblicato sul C.U.n.30 del 22.9.2015, si riportano di seguito le date di svolgimento delle gare Play-Off e Play-Out:

PLAY-OFF

1° turno Andata sabato 23 aprile 2016
 1° turno Ritorno sabato 30 aprile 2016
 Finale Andata sabato 7 maggio 2016
 Finale Ritorno sabato 14 maggio 2016

Eventuale spareggio tra le vincenti dei Play Off sabato 21 maggio 2016 (gara in campo neutro)

PLAY-OUT

Andata sabato 23 aprile 2016
 Ritorno sabato 30 aprile 2016

Designazione campi neutri**Gara FUTURA ENERGIA SOVERATO = SENSATION PROFUMERIE C5 del 16.04.2016 (ore 15.00)**

La gara a margine, a seguito della squalifica del proprio campo si disputerà sul campo neutro Palasport di S. Andrea Apostolo Jonio, sito in Piazza Peppino Impastato, appositamente requisito alla società A.S.D. ANDRE.

Modifiche al programma gare**Gara LAMEZIA SOCCER = FUTSAL FUSCALDO del 16.04.2016 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo Palasport comunale di Maida, sito in Via del Progresso.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE**Modifiche al programma gare****Gara CATAFORIO = FUTURA ENERGIA SOVERATO del 17.04.2016 (ore 11.00)**

La gara a margine, onde evitare concomitanza con altro incontro e ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata a lunedì 18 aprile 2016, ore 14.30.

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"**Segreteria****PROCLAMAZIONE VINCENTE**

Visti il risultato conseguito nella Finale, si proclama vincente la Coppa Calabria C/5 "Memorial S.Gallo" la sotto elencata società:

A.S.D. POLISPORTIVA MOLOCHIESE di Molochio (RC)

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Segreteria

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
C.F. CUS COSENZA	22	9	7	1	0	60	12	48	0
A.S.D. ALE XANDER	14	9	4	2	2	39	27	12	0
A.C.D. ATLETICO SCALEA	12	9	4	0	4	29	42	-13	0
A.S.D. VIRTUS TIRRENIA	10	9	3	1	4	24	24	0	0
A.S.D. STREET OF STARS CELLARA	0	8	0	0	8	11	58	-47	0
A.S.D. POLISPORTIVA SPIXANA	E	S	C	L	U	S	A		

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. VIBO CALCIO A 5	30	10	10	0	0	69	17	52	0
A.S.D. CATANZAROC5STEFANOGALLO79	21	10	7	0	3	38	28	10	0
A.S.D. CRESCENDO	18	10	6	0	4	36	37	-1	0
A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE	12	10	4	0	6	44	51	-7	0
A.S.D. MIXREGGIO CALCIO A 5	9	10	3	0	7	32	36	-4	0
F.C. CORTALE A.S.D.	0	10	0	0	10	28	78	-50	0

SOCIETA' QUALIFICATE GARE DI SEMIFINALE

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 20.01.2016 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di semifinale le seguenti società:

1^ Classificata Girone "A" C.F. CUS COSENZA

2^ Classificata Girone "A" A.S.D. ALE XANDER

1^ Classificata Girone "B" A.S.D. VIBO CALCIO A 5

2^ Classificata Girone "B" A.S.D. CATANZAROC5STEFANOGALLO79

Gli incontri si disputeranno con gara unica in casa della squadra prima classificata di ciascun girone come di seguito specificato:

SEMIFINALI

DOMENICA 17 APRILE 2016 - (ore 15.30) Campo Palasport C.Univers. Via P. Bucci RENDE/ARCAVACATA

GARA 1 CUS COSENZA - CATANZAROC5STEFANOGALLO79

1^ classificata girone "A" - 2^ classificata girone "B"

SABATO 16 APRILE 2016 - (ore 18.00) Campo Palasport Palapace - Viale della Pace - VIBO VALENTIA

GARA 2 VIBO CALCIO A 5 - ALE XANDER

1^ classificata girone "B" - 2^ classificata girone "A"

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari (della durata di cinque minuti ciascuno); in caso di ulteriore parità, per determinare la vincente si effettueranno i calci di rigore.

GARA DI FINALE

Le società vincenti le due semifinali disputeranno l'incontro di FINALE che si svolgerà con gara unica, su campo neutro da definire, con l'osservanza delle norme di cui all' art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore.

La gara di finale avrà luogo **DOMENICA 24 APRILE 2016**.

La squadra vincente la gara di Finale acquisisce il diritto di partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque "serie A".

La squadra perdente la gara di Finale acquisisce il diritto di partecipazione alle gare di spareggio tra le seconde classificate dei Campionati Regionali, programmate dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - R		
CALCIO GALLICO CATONA	- TAURIANOVESE A.S.D.	6 - 0
CASTROVILLARI CALCIO	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	1 - 0
CUTRO	- CALCIO CITTANOVESE	2 - 1
PAOLANA	- BRANCALEONE	3 - 0
REGGIOMEDITERRANEA	- SERSALE	0 - 1
ROGGIANO CALCIO 1973	- COMPENSORIO MONTALTO UFF	5 - 1
SAMBIASE LAMEZIA 1923	- SCALEA 1912	3 - 2
TREBISACCE	- CALCIO ACRI S.C.S.D.	2 - 2

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - R			GIRONE B - 14 Giornata - R		
ATLETICO BOTRICELLO	- BRUTTIUM COSENZA	1 - 0	BAGNARESE	- SAN GIUSEPPE CALCIO	3 - 2
CARIATI	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 2	(1) CAULONIA 2006	- CITTA DI SIDERNO 1911	3 - 1
CORIGLIANO	- PROMOSPORT	3 - 1	GUARDAVALLE A.S.D.	- AURORA REGGIO	3 - 0
FILOGASO	- GARIBALDINA	3 - 2	LAUREANESE	- VILLESE CALCIO	4 - 1
LUZZESE CALCIO 1965	- COTRONEI 1994	4 - 4	LOCRI 1909	- BOCALE CALCIO 1983	2 - 0
MKE CALCIO	- TORRETTA	6 - 0	SERRESE	- RIZZICONI CALCIO	2 - 4
SC SOVERATO DAVOLI	- SAN FILI CALCIO 1926	2 - 1	SORIANO 2010	- DELIESE	1 - 0
SILANA 1947	- JUVENILIA ROSETO C.S.	0 - 0			

(1) - disputata il 09/04/2016

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			GIRONE B - 13 Giornata - R		
BELVEDERE 1963	- VILLAGGIO FRASSA	4 - 1	APRIGLIANO CALCIO	- CASALI PRESILANI 1973	2 - 0
CITTA DI MONTALTO UFFUGO	- PALUDI	2 - 0	CASABONA CALCIO	- PETRONA	4 - 3
FIUMEFREDDO	- CETRARO FOOTBALL CLUB ASD	3 - 4	NUOVA TORRE MELISSA	- REAL BOTRO	3 - 3
GEPPINO NETTI	- PEPPE ZACCARO FRASCINETO	0 - 1	REAL CATANZARO 1969	- ROSE CITY	4 - 0
MIRTO CROSIA	- CERZETO K91	2 - 0	REAL CERVA	- STELLE AZZURRE S.G.F.	3 - 0
OLYMPIC ACRI	- PRAIA	3 - 1	ROCCABERNARDA A.S.D.	- PAPANICE	3 - 0
S.AGATA D ESARO	- MARINA DI SCHIAVONEA 1960	6 - 5	SANT ANNA	- CIRO	1 - 1
YOUNG BOYS CASSANO	- SOFIOTA	0 - 1	TAVERNA	- SCANDALE	2 - 1

GIRONE C - 13 Giornata - R			GIRONE D - 13 Giornata - R		
BIVONGI PAZZANO	- BADOLATO	4 - 0	BIANCO	- PALIZZI CALCIO	2 - 1
CALCIO SANFERDINANDO	- STILESE A TASSONE	0 - 0	GROTTERIA CALCIO	- NUOVA GIOIESE	2 - 1
CHIARAVALLE CALCIO	- ATLETICO MAIDA	2 - 2	HIERAX	- REAL MELICUCCO	0 - 0
EURO GIRIFALCO	- ROMBIOLESE	2 - 2	PRO PELLARO 1921	- MAMMOLA	5 - 0
NICOTERA	- NUOVA VALLE	4 - 2	REAL	- GIOIOSA JONICA A.S.D.	2 - 1
REAL SPILINGA	- BORGIA 2007	5 - 3	SAN GAETANO CATANOSO	- SAN GIORGIO 2012	4 - 2
SCOMMETTENDO.IT FRONTI	- SAN GREGORIO D IPPONA	1 - 2	STIGNANO A.S.D.	- BOVALINESE	2 - 3
TERINA	- CSI STALETTI	2 - 1	(1) VAL GALLICO	- ANTONIMINA	4 - 2

(1) - disputata il 09/04/2016

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/04/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R			
ANDRE	- ENOTRIA CITTA DICATANZARO	4 - 4	GST
CITTA DI FIORE C5	- LA SPORTIVA TRAFORO	0 - 4	
FARMACIA CENTRALE PAOLACS	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	6 - 1	
FIVE FALERNA STELLA MARIS	- CITTA DI VIBO VALENTIA C5	0 - 6	
FIVE SOCCER CATANZARO	- BOVALINO CALCIO A CINQUE	8 - 4	
FUTSAL MELITO	- AMANTEA CALCIO A CINQUE	2 - 2	
ZEFHIR MEGA FIVE	- EDILFERR CITTANOVA C5	3 - 4	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/04/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 11 Giornata - R			
CITTA DI FUSCALDO	- FUTSAL KROTON	5 - 9	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/04/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R			
FUTSAL FUSCALDO	- CITTA DI BISIGNANO FUTSAL	6 - 2	
FUTSAL KROTON	- COSTA DEL LIONE CALCIO 5	6 - 2	
HELLAS CIRO MARINA	- MIRTO CALCIO A CINQUE	5 - 2	
POLISPORTIVA ICARO 2010	- ROGLIANESE CALCIO A 5	3 - 4	
REAL LUZZESE CALCIO A 5	- CITTA DI FUSCALDO	12 - 6	
SILVER CITY	- CONTESSA CALCIO A 5 2007	4 - 7	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- LAMEZIA SOCCER	4 - 4	

GIRONE B - 12 Giornata - R			
FUTSAL CLUB FILADELFIA	- FUTSAL POLISTENA C5	4 - 5	
GALLICO CALCIO A 5	- SOCCER LAB 2009	9 - 3	
POLISTENA CALCIO A 5	- FUTSAL ROSARNO C5	5 - 7	
REGGIO FOOTBALL CLUB	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	6 - 4	
SENSATION PROFUMERIE C5	- LUDOS VECCHIA MINIERA	3 - 5	
VIBO CALCIO A 5	- FUTURA ENERGIA SOVERATO	4 - 6	

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES C5 - FASE FINALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE DI SEMIFINALE - 2 Giornata - A			
HELLAS CIRO MARINA	- CATANZAROC5STEFANO GALLO79	4 - 10	
(1) XENIUM	- CATAFORIO	6 - 4	

(1) - disputata il 11/04/2016

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
ALE XANDER	- ATLETICO SCALEA	3 - 5	
(1) VIRTUS TIRRENIA	- CUS COSENZA	1 - 6	

(1) - disputata il 09/04/2016

GIRONE B - 5 Giornata - R			
CALCIO SANGIOVANNESE	- CATANZAROC5STEFANO GALLO79	5 - 7	
CORTALE A.S.D.	- CRESCENDO	4 - 7	
(1) VIBO CALCIO A 5	- MIXREGGIO CALCIO A 5	7 - 2	

(1) - disputata il 09/04/2016

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - Mem. S. Gallo

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/04/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

Gara di Finale - 1 Giornata - A			
CASOLESE	- POLISPORTIVA MOLOCHIESE	6 - 7	Dopo C.R.

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 13.04.2016, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 4/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 REGGIOMEDITERRANEA

per rilevante ritardo nell'inizio della gara, e per inadeguata sistemazione del campo di gioco.

€ 50,00 SERSALE

per lancio di una lattina "piena in campo, senza colpire alcuno da parte di propri sostenitori durante la gara.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 4/2016

MORELLI MASSIMO (SAMBIASE LAMEZIA 1923)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/ 5/2016

MAZZUCA NICOLA (CASTROVILLARI CALCIO)

per comportamento offensivi verso l'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NDIAYE MOHAMADOU (ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)

per avere attinto con uno sputo colpendolo un calciatore della squadra avversaria durante la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FORCINITO SALVATORE (COMPRESORIO MONTALTO UFF)

OLIVA MAICON ALFREDO (SCALEA 1912)

CRISTAUDO ALESSANDRO

(SAMBIASE LAMEZIA 1923)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOMBARDO SERGIO (CALCIO CITTANOVESE)

DE SIMONE ARMANDO (CASTROVILLARI CALCIO)

TENUTA LUIGI (COMPRESORIO MONTALTO UFF)

D ANGELO ANGELO

(CASTROVILLARI CALCIO)

SCAGLIONE ALESSANDRO

(COMPRESORIO MONTALTO UFF)

CERSOSIMO SILVANO

(SCALEA 1912)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

SAPONE GIUSEPPE (REGGIOMEDITERRANEA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GANJE ENRICO MBONDE (ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)

ESPOSITO FABIO (SCALEA 1912)

CALIDONNA SIMONE

(SAMBIASE LAMEZIA 1923)

VIGNIERI STEFANO

(TREBISACCE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

LUCIANO DOMENICO (BRANCALEONE)

PIERRI CHRISTIAN

(PAOLANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUBERTA IVAN (BRANCALEONE)

MARANO ANDREA (ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)

SPOSATO LEONARDO GIUSEP

(COMPRESORIO MONTALTO UFF)

RIZZUTO SIMONE ALESSIO

(PAOLANA)

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 4/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 400,00 CITTA DI SIDERNO 1911

per comportamento offensivo , minaccioso e lancio di sputi, attingendolo, contro uno degli assistenti arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara , nonché per lancio di un accendino contro lo stesso assistente arbitrale, senza colpirlo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAGOSTINO SALVATORE (CITTA DI SIDERNO 1911)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

CALABRESE DOMENICO (CAULONIA 2006)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARRANCA RICCARDO (CAULONIA 2006)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FUDA COSIMO

(CAULONIA 2006)

FOTI GIUSEPPE

(CITTA DI SIDERNO 1911)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 4/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 400,00 LUZZESE CALCIO 1965

per avere, propri sostenitori durante la gara, attinto con sputi uno degli assistenti arbitrale; per avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso assistente arbitrale durante la gara.

€ 400,00 COTRONEI 1994

per avere, propri sostenitori durante la gara, attinto con sputi uno degli assistenti arbitrale; per avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso assistente arbitrale durante la gara.

€ 250,00 SERRESE

per avere attinto con sputi , colpendolo , contro uno degli assistenti arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara.

€ 150,00 LAUREANESE

per comportamento reiteratamente offensivo verso l'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara .

€ 150,00 SILANA 1947

per proteste nei confronti di uno degli assistenti arbitrali da parte di un proprio sostenitore che durante la gara si trovava abusivamente in prossimità degli spogliatoi.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2016

MIRABELLI MARCO

(LUZZESE CALCIO 1965)

per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso uno degli assistenti arbitrali durante la gara e a seguito del provvedimento di allontanamento dalla panchina da parte dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 5/2016

LUCIANO GIUSEPPE (FILOGASO)

per entrata abusiva in campo durante la gara e comportamento offensivo verso l'arbitro

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 4/2016

MANCUSO MARIO GIUSEPPE (COTRONEI 1994)

per reiterate proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO DI MEDICI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/12/2016**

BARBA VITO (FILOGASO)

per entrata abusiva in campo durante la gara e comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale , nonchè per avere rivolto parole minacciose e spintonato più volte con le mani all'altezza del torace uno degli assistenti arbitrali.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 27/ 4/2016**

FRAGALA ANTONIO (FILOGASO)

per entrata abusiva in campo durante la gara e comportamento offensivo verso l'arbitro.

CIMICATA CARLO (TORRETTA)

per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

CARBONARO MARCO (LUZZESE CALCIO 1965)

per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

OLIVO ANTONIO (COTRONEI 1994)

PEPE PIERPAOLO (LUZZESE CALCIO 1965)

ATTADIA GAETANO (TORRETTA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GENTILE MAURIZIO (CITTA AMANTEA 1927)

MENZA GAETANO (COTRONEI 1994)

RUGA FRANCESCO (COTRONEI 1994)

TRIPODI ORLANDO (FILOGASO)

TALARICO PASQUALE (GARIBALDINA)

CRESCIBENE GIUSEPPE ALESS (LUZZESE CALCIO 1965)

BARRESI GIOVANNI (VILLESE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

DEGIACOMO GIOVANNI (CARIATI)

CLASADONTE PIERO (SORIANO 2010)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DENARO ANTONINO (BAGNARESE)

CANIGLIA ANGELO (CARIATI)

DACRI MARIO (GARIBALDINA)

GALLOTTA AMEDEO DARIO (JUVENILIA ROSETO C.S.)

JIMOH AZEEZ OKEDIJI (LAUREANESE)

RANDO DOMENICO (SERRESE)

MANCINA ANTONIO (SILANA 1947)

SCICCHITANO LUCA (TORRETTA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CANINO GIUSEPPE (ATLETICO BOTRICELLO)

DELUCA CRISTIAN (CITTA AMANTEA 1927)

FRANCHINO ANDREA (JUVENILIA ROSETO C.S.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NOCERA CHRISTIAN (BOCALE CALCIO 1983)

RUSSO MARCO (BRUTIUM COSENZA)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 4/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTANTINO MATTEO (VAL GALLICO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

FACCIOLO ANDREA (VAL GALLICO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PARROTTA ROBERTO (ANTONIMINA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 4/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 SAN GAETANO CATANOSO

per avere un soggetto riconducibile alla società San Gaetano Catanoso non presente in distinta, rivolto all'arbitro frasi offensive dopo essere stato allontanato per ben due volte dal recinto di gioco.

€ 120,00 GEPPINO NETTI

per avere propri giocatori e dirigenti a fine gara dato vita ad una rissa con spintoni, calci e pugni con i giocatori ed i dirigenti avversari; senza conseguenze per il pronto intervento della Forza Pubblica presente.

€ 120,00 PEPPE ZACCARO FRASCINETO

per avere propri giocatori e dirigenti a fine gara dato vita ad una rissa con spintoni, calci e pugni con i giocatori ed i dirigenti avversari, senza conseguenze per il pronto intervento della Forza Pubblica presente.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 4/2016

FERRARO NICOLA (ROMBIOLESE)

per entrata abusiva in campo.

PETROLO VITTORIO (ROMBIOLESE)

per entrata abusiva in campo.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/ 4/2016

MAIO MAURIZIO (REAL MELICUCCO)

per frasi blasfeme durante le gare.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MAIDA ANDREA	(CHIARAVALLE CALCIO)	MANGIARDI ANTONIO	(CHIARAVALLE CALCIO)
VALZANO ANDREA	(PEPPE ZACCARO FRASCINETO)	GRILLO GAETANO	(VILLAGGIO FRASSA)
TOCCI EUGENIO ELIO	(VILLAGGIO FRASSA)		

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIPOLLA ANTONIO	(CERZETO K91)	MAIDA CLAUDIO	(CHIARAVALLE CALCIO)
CONIDI LEONARDO	(EURO GIRIFALCO)	PALAI ANTONIO	(EURO GIRIFALCO)
VONELLA VALERIO	(EURO GIRIFALCO)	ZAPPAVIGNA FERDINANDO	(HIERAX)
SCARAVAGLIONE AGOSTINO	(PEPPE ZACCARO FRASCINETO)	TRIPODI FRANCESCO	(REAL CATANZARO 1969)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

STRATI ANTONIO (HIERAX)

per avere a fine gara nei pressi dello spogliatoio rivolto frasi offensive nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

FOSELLA ALBERTO	(CHIARAVALLE CALCIO)	GRECO ALFREDO	(GIOIOSA JONICA A.S.D.)
GRAZIANI PASQUALE	(MIRTO CROSIA)	SORRENTINO CIRO	(MIRTO CROSIA)
GULLI ANDREASALVATORE	(SAN GIORGIO 2012)	PANNACE PASQUALE	(SAN GREGORIO D IPPONA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

FEDERICO LUIGI	(APRIGLIANO CALCIO)	CARNOVALE ALESSANDRO	(BIVONGI PAZZANO)
DANIELE ALEXANDR	(CHIARAVALLE CALCIO)	DORIA DAVIDE	(CSI STALETTI)
COSENTINO MARCO	(PALUDI)	COLAUTTI GIUSEPPE	(PEPPE ZACCARO FRASCINETO)
CAZZOLATO GIOVANNI	(PRAIA)	MAMMOLA ANDREA	(REAL)
AGOSTINO FRANCESCO	(REAL CERVA)	IACONETTI ALESSANDRO	(ROSE CITY)
ZANFINI FRANCESCO	(ROSE CITY)	SURACI ALESSANDRO	(SAN GAETANO CATANOSO)
MUTO GIUSEPPE CARMIN	(SANT ANNA)	FUTIA MARIO	(STILESE A TASSONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVIII INFR)

STRATI ANTONIO (HIERAX)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR)

CURRA NICOLA (ROMBIOLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PATEA FRANCESCO	(BOVALINESE)	SESTITO FRANCESCO	(NUOVA VALLE)
LAMIRATA ANDREA	(OLYMPIC ACR)	SCATTARREGGIA GIANLUCA	(REAL MELICUCCO)
SPEZIALE PIETRO	(SAN GIORGIO 2012)	SIMONETTI EGIDIO	(SAN GREGORIO D IPPONA)
STRAFACE GIUSEPPE	(SOFIOTA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRARO ANDREA	(CASALI PRESILANI 1973)	CISTARO DAVIDE	(CERZETO K91)
RAUTI GABRIELE	(CHIARAVALLE CALCIO)	STRANIERI ROBERTO	(EURO GIRIFALCO)
BRUNO DANIELE	(REAL CATANZARO 1969)	PAPARAZZO ALESSIO	(REAL CATANZARO 1969)
BASTA MARCO	(ROSE CITY)	AZZARA ANDREA	(SAN GAETANO CATANOSO)
GALLO ANTONIO	(YOUNG BOYS CASSANO)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

DELIBERE

Gara del 9/ 4/2016 FIVE FALERNA STELLA MARIS - CITTA DI VIBO VALENTIA C5

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali della gara nonché il preannuncio di reclamo (pervenuto a mezzo fax il 10.04.2016 alle ore 10,44) proposto dalla società CITTA' DI VIBO VALENTIA C5;

rilevato:

- che dagli atti ufficiali si evince chiaramente che la società FIVE FALERNA STELLA MARIS non ha inserito in distinta almeno due calciatori nati dal 1^ gennaio 1997, violando quindi quanto stabilito in merito ai limiti di partecipazione dei calciatori in base all'età (cfr C.U. n.2 del 2.07.2015);

- che il reclamo della società CITTA' DI VIBO VALENTIA C5 è pervenuto a questo G.S.T. il 12 aprile 2016 alle ore 13.16 , quindi oltre il termine stabilito (entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara (cfr C.U.217/A abbreviazione dei termini) disputatasi il 9.4.2016;

visto l'art. 17 del C.G.S.;

delibera

- 1) dichiarare il reclamo inammissibile e incamerare la tassa reclamo versata dalla società F.C. CITTA' DI VIBO VALENTIA C5;
- 2) infliggere alla società FIVE FALERNA STELLA MARIS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 4/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/ 4/2016

LOBIANCO DOMENICO (CITTA DI VIBO VALENTIA C5)

Per espressioni blasfeme durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSOLETO DOMENICO (EDILFERR CITTANOVA C5)

TAMIRO GIUSEPPE

(ZEFHIR MEGA FIVE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ORLANDO MARCO (FIVE FALERNA STELLA MARIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CORDUA VALERIO (CITTA DI FIORE C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FEDERICO BRUNO (BOVALINO CALCIO A CINQUE)

FRASCHINI GIUSEPPE

(CITTA DI FIORE C5)

GATTI MARIO (FIVE FALERNA STELLA MARIS)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 4/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 FUTSAL CLUB FILADELFIA

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori (circa 20") a fine gara.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 6/2016

MAZZOTTA GIANCLAUDIO (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara e dopo il provvedimento di espulsione teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro unitamente a numero 6 sostenitori della società ospitante.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARCHEDI DAVIDE	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)	PERFETTI SIMONE	(ROGLIANESE CALCIO A 5)
GALLO MAURIZIO	(SENSATION PROFUMERIE C5)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PANZARELLA FRANCESCO	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)	BRUNETTO NICOLA	(MIRTO CALCIO A CINQUE)
FASOLINO ANTONIO	(POLISPORTIVA ICARO 2010)	AMEDEO FILIPPO	(REGGIO FOOTBALL CLUB)
MADEO PIERVINCENZO	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)		

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES C5 - FASE FINALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 4/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

PATAMIA MANUEL	(CATANZAROC5STEFANOGALLO79)	VOCI ALESSANDRO	(CATANZAROC5STEFANOGALLO79)
----------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/ 4/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ERRIGO CARMELO	(CATAFORIO)
----------------	-------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

LABATE ANDREA	(CATAFORIO)	BUDA SIMONE	(XENIUM)
---------------	-------------	-------------	----------

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - Memorial "S. Gallo"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/ 4/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/ 4/2016

LEONETTI ALESSANDRO (CASOLESE)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLIVERIO MATTIA (CASOLESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

IAZZOLINO DONATO (CASOLESE)

MASTROIANNI ALESSIO MARINO (CASOLESE)

LUCI CARMINE (POLISPORTIVA MOLOCHIESE)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MOCCIARO SIMONE GIAIME (CASOLESE)

REDA EMANUELE (CASOLESE)

BELCASTRO ARCANGELO (POLISPORTIVA MOLOCHIESE)

DEMARIA ANGELO (POLISPORTIVA MOLOCHIESE)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28/04/2016.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 339/A

Il Presidente Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 255/A e 256/A del 27 gennaio 2016, con il quale sono state pubblicate le modifiche al Codice di Giustizia Sportiva;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 294/A del 1° marzo 2016;
- considerato che, in data 12 aprile 2016, il CONI ha richiesto di apportare alcuni emendamenti, ai fini della approvazione delle nuove norme;
- ritenuto di dover provvedere d'urgenza;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche richieste dal CONI, pubblicando con l'allegato A) i nuovi testi degli articoli del Codice di Giustizia Sportiva, la cui entrata in vigore verrà resa nota con successivo Comunicato Ufficiale.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 16 POTERI DISCIPLINARI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO II SANZIONI	TITOLO II SANZIONI
<p>1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.</p> <p>2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.</p> <p>2 bis. Gli organi della giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, comma 1 lett. d), e), f), comminate alle società in applicazione dell'art. 11, comma 3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.</p> <p>3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.</p> <p>4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.</p>	<p>1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.</p> <p>2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.</p> <p>2 bis. Gli Organi della giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, comma 1 lett. d), e), f), comminate alle società in applicazione dell'art. 11, comma 3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.</p> <p>3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.</p> <p>4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.</p> <p>4 bis. Gli Organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle</p>

<p>5. Gli organi della giustizia sportiva possono condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.</p> <p>6. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al procuratore federale.</p>	<p>5. Gli Organi della giustizia sportiva possono condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.</p> <p>6. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.</p>
---	--

Art. 20
SOSPENSIONE CAUTELARE

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.</p> <p>2. Su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre il divieto temporaneo di utilizzazione del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.</p>	<p>1. Su richiesta del Procuratore federale, il Tribunale Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto ed attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, disporre in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.</p> <p>2. Su richiesta del Procuratore federale, il Tribunale federale può disporre il divieto temporaneo di utilizzazione del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare per fatti gravi.</p> <p>2 bis. Il Tribunale federale se, per ragioni di urgenza, non può convocare il soggetto interessato alla misura cautelare, decide con decreto motivato e convoca le parti per l'audizione da effettuarsi entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che può essere confermato o revocato.</p> <p>2 ter. Contro il provvedimento del Tribunale federale è ammesso reclamo entro sette giorni dalla comunicazione alla Corte federale di appello, la quale, concessi i termini a difesa e</p>

<p>3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono reclamabili in unica istanza innanzi ad altro giudice appartenente allo stesso organo di giustizia e divengono inefficaci dopo trenta giorni dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per un periodo non superiore a trenta giorni. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.</p> <p>4. La rinnovazione di cui al comma 3 non può essere disposta per più di una volta e va adottata prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto.</p> <p>5. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.</p> <p>6. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere motivati.</p>	<p>convocate le parti, decide nei successivi 20 giorni.</p> <p>3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 divengono inefficaci dopo sessanta giorni dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, da richiedersi prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto ed a condizione che contestualmente sia stato proposto l'atto di deferimento. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.</p> <p>4. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.</p> <p>5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 2 ter devono essere motivati.</p>
--	--

Art. 23

APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA DELLE PARTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. I soggetti di cui all'art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.</p> <p>2. L'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il CONI, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la</p>	<p>1. I soggetti di cui all'art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.</p> <p>2. L'accordo è sottoposto, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente</p>

<p>definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.</p>	<p>ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.</p>
<p>3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo dall'ordinamento federale.</p>	<p>3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo dall'ordinamento federale.</p>

Art. 29

GIUDICI SPORTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. I Giudici Sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.</p>	<p>1. I Giudici sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.</p>
<p>2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35.</p>	<p>2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35. Il giudice sportivo può effettuare audizioni ai fini della decisione.</p>
<p>3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima</p>	<p>3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima</p>

istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:

a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.

5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).

6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:

a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;

b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno ferialo successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.

7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5.

8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:

a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato

istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:

a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.

5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).

6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:

a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;

b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno ferialo successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.

7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5.

8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:

a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato

<p>entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.</p>	<p>entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.</p>
<p>8 bis. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, l'istante e gli altri soggetti interessati individuati dal giudice possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria.</p>	<p>8 bis. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, l'istante e gli altri soggetti interessati individuati dal Giudice possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria.</p>
<p>9. I giudici sportivi giudicano su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi, ove necessario; della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell'ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.</p>	<p>9. I Giudici sportivi giudicano su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi, ove necessario; della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai quali è possibile delegare la competenza su particolari campionati, nell'ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.</p>

**Art. 31
CORTE FEDERALE DI APPELLO**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale; b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale. <p>Inoltre, la Corte federale di appello:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale; c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme 	<p>1. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale; b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale. <p>La Corte federale di appello decide sulle istanze di ricsuzione dei componenti del Tribunale federale a livello nazionale e del Tribunale federale a livello territoriale.</p> <p>Inoltre, la Corte federale di appello:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale; c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di

federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva; e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

2. La Corte federale di appello è composta da almeno cinquanta componenti, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione. Essa si articola in almeno quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive, presieduta dal Presidente della Corte federale di appello. Il Presidente della Corte federale di appello è preposto alla prima sezione ed, in caso di impedimento, le relative funzioni sono svolte nell'ordine dai Presidenti delle sezioni successive, con funzioni giudicanti.

3. La Corte federale di appello si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.

4. Le sezioni con funzioni giudicanti, giudicano con la partecipazione di cinque componenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità, la Corte federale di appello può giudicare con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente di sezione.

5. Alle riunioni della sezione con funzioni consultive partecipano cinque componenti, compreso il Presidente.

6. Il Presidente della Corte federale di appello può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni di diritto particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di cinque componenti, tra i quali il Presidente della Corte di giustizia federale e i Presidenti di sezione.

7. All'inizio di ogni stagione agonistica, il Presidente assegna i componenti alle sezioni con funzioni giudicanti e alla sezione con funzioni consultive sulla base di criteri di rotazione.

eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva; e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

2. La Corte federale di appello è composta da almeno cinquanta componenti, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione. Essa si articola in almeno quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive, presieduta dal Presidente della Corte federale di appello. Il Presidente della Corte federale di appello è preposto alla prima sezione ed, in caso di impedimento, le relative funzioni sono svolte nell'ordine dai Presidenti delle sezioni successive, con funzioni giudicanti.

3. La Corte federale di appello si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.

4. Le sezioni con funzioni giudicanti, giudicano con la partecipazione di cinque componenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità, la Corte federale di appello può giudicare con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente di sezione.

5. Alle riunioni della sezione con funzioni consultive partecipano cinque componenti, compreso il Presidente.

6. Il Presidente della Corte federale di appello può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni di diritto particolarmente rilevanti. In tal caso, la Corte giudica con la partecipazione di cinque componenti, tra i quali il Presidente della Corte di giustizia federale e i Presidenti di sezione.

7. All'inizio di ogni stagione agonistica, il Presidente assegna i componenti alle sezioni con funzioni giudicanti e alla sezione con funzioni consultive sulla base di criteri di rotazione.

<p>8. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.</p> <p>9. La Corte federale di appello giudica su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.</p>	<p>8. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.</p> <p>9. La Corte federale di appello giudica su questioni in materia tecnico-agonistica, anche avvalendosi della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.</p>
--	--

Art. 32 ter

AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.</p> <p>2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.</p> <p>3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.</p> <p>4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell'incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di</p>	<p>1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.</p> <p>2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.</p> <p>3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.</p> <p>4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell'incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori,</p>

due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

6. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.

7. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa.

8. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 5, deve intervenire entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale.

il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

6. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.

7. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali federali del luogo ove la violazione risulta commessa.

8. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 5, deve intervenire entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale.

Art. 32 quinquies
SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. Il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.</p>	<p>1. Il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.</p>
<p>2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.</p>	<p>2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.</p>
<p>3. La durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.</p>	<p>3. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.</p>
<p>4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.</p>	<p>4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.</p>
<p>5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata</p>	<p>5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata</p>

l'identità.	l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia. Norma Transitoria. Le modifiche al comma 3 dell'art. 32 <i>quinquies</i> si applicano ai procedimenti iscritti nel relativo registro, dalla data della loro entrata in vigore.
-------------	--

Art. 32 sexies

APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport.</p>	<p>1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.</p>
<p>2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, ove ritenga opportuno formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata, sente a tal fine il Consiglio Federale. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'accordo, alle sanzioni pecuniarie in esso contenute. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, la Federazione da atto della intervenuta risoluzione dell'accordo con Comunicato Ufficiale ed, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura Federale procede per quanto di sua competenza.</p>	<p>2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello sport, ove ritenga opportuno formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, sente a tal fine il Consiglio Federale. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'accordo, alle sanzioni pecuniarie in esso contenute. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, la Federazione da atto della intervenuta risoluzione dell'accordo con Comunicato Ufficiale ed, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza.</p>
<p>3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.</p>	<p>3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per i fatti diretti ad alterare lo</p>

	svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall'ordinamento federale.
--	--

Art. 32 septies
RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.</p> <p>2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.</p> <p>3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.</p>	<p>1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.</p> <p>2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.</p> <p>3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.</p> <p>4. La Procura generale dello sport può comunque richiedere l'acquisizione di detti atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.</p>

Art. 43 bis
PROCEDIMENTO PER L'IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. I ricorsi per l'annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall'art. 31 del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare.</p> <p>2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta</p>	<p>1. I ricorsi per l'annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall'art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare.</p> <p>2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta</p>

<p>giorni dalla pubblicazione dell'atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall'avvenuta conoscenza dello stesso.</p>	<p>giorni dalla pubblicazione dell'atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall'avvenuta conoscenza dello stesso.</p>
<p>3. Pervenuto il ricorso al Tribunale, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti interessate da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.</p>	<p>3. Pervenuto il ricorso al Tribunale, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti interessate da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.</p>
<p>4. Il termine per comparire innanzi al Tribunale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.</p>	<p>4. Il termine per comparire innanzi al Tribunale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.</p>
<p>5. Il presente procedimento si applica anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.</p>	<p>4 bis. La parte ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo da comunicarsi agli interessati. In tal caso, questi ultimi possono presentare memorie e documenti nel termine fissato dal Tribunale.</p> <p>5. Il presente procedimento si applica anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.</p>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 340/A

Il Presidente Federale

Rende noto che i nuovi testi degli articoli del Codice di Giustizia Sportiva riportati nell'allegato A) del Comunicato Ufficiale n. 339/A del 12 aprile 2016 entrano in vigore in data odierna.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 7 aprile 2016
Protocollo: 5361/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°63

Oggetto Scadenza del termine per l'iscrizione al 5 per mille 2016 –

A partire dal 31 marzo 2016 le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti per partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2016, possono inoltrare la domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello scaricabile dal sito della medesima Agenzia.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, CAF, ecc.).

L'iscrizione deve essere presentata entro il 9 maggio 2016.

Anche per il 2016, i soggetti che non producono tempestivamente l'istanza, possono farlo entro il 30 settembre 2016 versando contestualmente la sanzione pari a 250,00 euro.

Circa le modalità ed il contenuto dell'istanza nonché dei termini per gli adempimenti successivi, si rinvia alla Circolare n. 45, del 31 marzo 2015, della L.N.D..

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino